



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150 del 30-10-2017

OGGETTO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL VINCOLO PAESAGGISTICO - APPROVAZIONE SCHEMA

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di ottobre alle ore 18:45 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe	SINDACO	P
Nazzaro Anna	VICE SINDACO	P
Moschella Vincenzo	ASSESSORE	P
Palladino Nunzia	ASSESSORE	P
Urciuoli Stefania	ASSESSORE	P
Troisi Antonio	ASSESSORE	A

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica preventiva per le opere e gli interventi di qualsiasi genere da realizzarsi su beni soggetti a tutela ai sensi degli artt. 136, 142 o in base alla legge, a termini degli articoli 143, comma 1, lettera d) e art. 157;
- l'art. 167, comma 5, del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 ammette, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto medesimo, in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, in alternativa alla rimessione in pristino, l'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi;

CONSIDERATO che nella ipotesi di accertamento successivo della compatibilità paesaggistica il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile è tenuto al pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la violazione sanzionata da determinarsi previa perizia di stima;

PRESO ATTO che il successivo art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 (così come integrato dall'art. 1, comma 36, della L. n. 308/2004), il quale prevede che ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167, le sanzioni penali non si applicano qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica;

DATO ATTO CHE:

- la Regione Campania ha integrato la disciplina legislativa, né ha confermato la delega in materia paesaggistica in favore degli enti locali, conferita con legge regionale n. 65 del 1.09.1981, prevedendo l'istituzione, presso ciascun Comune, della Commissione edilizia integrata, (ora Commissione locale per il paesaggio) ed impartendo direttive al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;
- le funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e dell'accertamento di compatibilità e delle funzioni ad esso correlate e quindi, le funzioni di determinazione del danno e di applicazione delle sanzioni amministrative di remissione in pristino e di pagamento di sanzione pecuniaria, sono di competenza del Comune;

RILEVATO CHE:

- il Codice è stato oggetto di disposizioni integrative e correttive apportate dal D.Lgs. 63/2008 ed ulteriori modifiche sono state introdotte sia con il c.d. Decreto Sviluppo, oggetto di conversione con modifiche con la L. 106/2001, sia con il c.d. Decreto del Fare, convertito con modifiche con L. 98/2013, nonché con la L. 112/2013 per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni delle attività culturali e del turismo;
- la legge n. 112/2013 ha, inoltre, modificato la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria e delle opere ad essa riconducibili;
- con D.P.R. 13.02.2017, n. 31 è stato approvato il Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, regolamento emanato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.L. n. 83 del 31.05.2014;

CONSIDERATO CHE:

- le sanzioni amministrative pecuniarie si applicano a qualsiasi intervento, realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni del D. Lgs n. 42/2004 s.m.i., di cui sia stata accertata la compatibilità paesaggistica con la tutela del vincolo, e che non abbia arrecato pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione;
- le suddette sanzioni, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico rispetto a quello edilizio in senso stretto, sono applicabili indipendentemente da ogni e

qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio – urbanistica, qualora non si debba procedere alla demolizione delle opere stesse;

RITENUTO opportuno predisporre un apposito “Regolamento Comunale per la disciplina del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e l'applicazione della sanzione ambientale”, (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i. “Codice dei beni culturali e del paesaggio” con riferimento alla realizzazione di opere abusive in aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III^ del D.Lgs. 42/2004, realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa (art. 146), disciplinando puntualmente le fasi procedurali e le modalità di determinazione delle sanzioni onde garantire l'uniformità di valutazione degli accertamenti;

DATO ATTO che i criteri individuati dal Regolamento sono applicabili a tutti i casi in cui la legge prevede il versamento della sanzione pecuniaria;

VISTO lo schema di regolamento proposto dal Responsabile del Settore IV – Servizio II;

RITENUTO opportuno provvedere in merito approvando lo schema di regolamento allegato al presente atto al fine di sottoporlo alla preventiva valutazione della Conferenza dei capogruppo ed indi all'esame del Consiglio Comunale;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 recante il “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
2. **DI APPROVARE** lo schema di “Regolamento Comunale per la disciplina del procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e l'applicazione della sanzione ambientale” che si compone di n. 10 articoli in n. 6 pagine che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. **DI TRASMETTERE** copia del Regolamento in questione alla Conferenza dei capogruppo per le valutazioni di competenza ed indi al Consiglio Comunale per la successiva approvazione;
4. **DI DARE ATTO** che compete al Responsabile del IV Settore – Servizio II Ambiente, o suo delegato, assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche previa acquisizione del parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e

della Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici sulla compatibilità paesaggistica;

5. **DI DARE ATTO** che il permesso di costruire in sanatoria, o l'accertamento di conformità urbanistica, possano essere rilasciati solo nella ipotesi in cui sia accertata la compatibilità paesaggistica dell'intervento;
6. **DI STABILIRE**, in via transitoria, che per le pratiche in essere possa applicarsi la disciplina stabilita dal suddetto schema di regolamento, fatta salva la facoltà di richiedere il conguaglio o disporre il rimborso delle sanzioni in caso di modifica di tale disciplina da parte del Consiglio Comunale;
7. **DI DARE ATTO** che le somme derivanti dalla applicazione delle sanzioni dovranno essere introitate e vincolate per le finalità previste dal comma 4 dell'art. 167 del D. Lgs. 42/2004;

LA STESSA GIUNTA

Per l'esigenza di portare il presente provvedimento ad immediata attuazione;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30-11-2017

Dal Municipio, li 30-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30-10-2017

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 30-11-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 30-11-2017

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio

COMUNE DI ATRIPALDA

Provincia di Avellino

Schema di

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI
ACCERTAMENTO DI
COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E
L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE
AMBIENTALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. _____ in data _____ .

Art. 1	Oggetto.....	3
Art. 2	Ambito di applicazione	3
Art. 3	Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.....	3
Art. 4	Procedura per l'Accertamento della Compatibilità Paesaggistica.....	3
Art. 5	Criteri di determinazione dell'indennità risarcitoria in funzione della compatibilità paesaggistica per istanze di cui all'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.	4
Art. 6	Determinazione del valore del profitto conseguito.....	4
Art. 7	Altre opere	5
Art. 8	Modalità di pagamento della sanzione pecuniaria	5
Art. 9	Rilascio del provvedimento di compatibilità paesaggistica	5
Art. 10	Norme transitoria.....	5

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento ha per oggetto il procedimento per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'applicazione della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art.167 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. "*Codice dei beni culturali e del paesaggio*" relativamente alla realizzazione di opere abusive in aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III^A del D. Lgs. n. 42/2004, con le esclusioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità da essa.
2. La sanzione è equivalente alla maggior somma tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito con la commessa trasgressione, la cui quantificazione è stata attribuita alla sfera di competenza comunale.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il procedimento per l'accertamento di compatibilità paesaggistica e l'applicazione della sanzione ambientale riguarda gli interventi edilizi di cui all'Art. 1, ricadenti in area soggetta a vincolo paesaggistico, che abbiano determinato modifica allo stato dei luoghi o all'aspetto esteriore degli edifici.
2. Il Comune è competente a pronunciarsi sulle domande di accertamento di compatibilità paesaggistica ed a quantificare ed irrogare le sanzioni amministrative, previo parere vincolante rilasciato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
3. La sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) si applica a qualsiasi intervento realizzato senza autorizzazione paesaggistica nelle aree sottoposte alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/2004 di cui sia stata accertata la compatibilità sostanziale con il vincolo ed in difetto di danno rilevante o pregiudizio ambientale.
4. La sanzione, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio in senso stretto, è applicata indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazioni edilizie e/o urbanistiche, qualora non si debba procedere a demolizione delle opere realizzate.
5. I criteri per la determinazione della sanzione come di seguito indicati sono applicabili a tutte le ipotesi in cui la legge prevede il versamento della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria), nell'ambito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica sia in regime ordinario (ai sensi dell'art.1, comma 36, L. n. 308/2004), sia in regime speciale (ai sensi dell'art.1, comma 37, L. n. 308/2004) secondo quanto stabilito dal D.M. 26/09/1997.

Art. 3 ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.

1. Nel caso in cui sia accertata la compatibilità paesaggistica delle opere abusivamente realizzate per i lavori elencati nella casistica di cui ai punti a), b) e c) di cui all'art. 167 comma 4 del D. Lgs. n. 42/2004, l'interessato è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria, il cui importo è pari al maggior valore tra il danno ambientale arrecato e il profitto conseguito con la commessa trasgressione.
2. In caso di mancato rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica il Permesso Edilizio in Sanatoria non può essere rilasciato e la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica viene respinta con la conseguente applicazione della sanzione demolitoria (ordine di rimessa in pristino a spese del responsabile dell'abuso), o di quanto disposto dal comma 1 dell'art.167 D.Lgs. n. 42/2004.

Art. 4 PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA.

1. Tutte le pratiche, soggette al D. Lgs. n. 42/2004, sia in ambito sanzionatorio

ordinario che di sanatoria (accertamento di conformità edilizio-urbanistica), ovvero di accertamento di compatibilità paesaggistica, sono sottoposte alla valutazione della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.) per la compatibilità paesaggistica.

2. La Commissione esprimerà il parere di competenza in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale, sulla compatibilità dell'opera abusiva con il vincolo ambientale che grava sull'area o sull'immobile.

3. La istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere accompagnata dai seguenti atti:

- a) elaborati grafici, in duplice copia, con le opere evidenziate in pianta, sezioni e prospetti;
- b) relazione tecnico-descrittiva, in duplice copia, riferita a tipologie e materiali adottati nell'esecuzione degli interventi;
- c) documentazione fotografica a colori, in duplice copia, con riprese sia panoramiche che circostanziate del sito interessato e delle opere realizzate;
- d) idonea documentazione per la quantificazione della sanzione pecuniaria.

4. Nei casi in cui sia necessario acquisire l'accertamento di compatibilità paesaggistica per opere già eseguite, e autorizzazione paesaggistica in sub-delega per opere ancora da eseguire, le rispettive procedure debbono essere avviate contestualmente, in modo tale da rappresentare unitariamente e compiutamente l'intervento edilizio nel contesto paesaggistico. In tal caso le opere in corso di esecuzione dovranno essere sospese e l'Autorizzazione paesaggistica in sub-delega sarà condizionata alla positiva conclusione dell'iter di accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere già realizzate.

5. Il titolo abilitativo edilizio deve osservare ed assicurare, ove ne ricorra l'ipotesi, il rispetto di eventuali condizioni e prescrizioni previste nel provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Art. 5 CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ RISARCITORIA IN FUNZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA PER ISTANZE DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. N. 42/2004.

1. In merito agli interventi di cui all'Art. 3, comma 1 del presente Regolamento, la sanzione pecuniaria è determinata secondo i disposti dell'art. 167, comma 5, del D. Lgs. n. 42/2004.

2. Il calcolo dell'indennità risarcitoria, riferita al danno ambientale (Da) è determinato dal valore del maggior profitto (S), come sopra definito, maggiorato con i parametri sotto riportati, in relazione alla zona di intervento, e sintetizzato dalla seguente formula: $Da = S \times Cdm$.

3. I Coefficienti di maggiorazione per il calcolo del danno ambientale (Cdm) sono così determinati:

- a) Zona 1 = Zona Omogenea A del vigente PRG 1,20;
- b) Zona 2 = Altre zone 1,10;
- c) Zona 3 = Zona agricola 1,30.

4. La sanzione minima per il danno arrecato non potrà mai essere inferiore ad € 1.000,00.

Art. 6 DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PROFITTO CONSEGUITO

1. Il profitto conseguito, è determinato in base all'incremento del valore dell'immobile risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti, valutato da apposita perizia di stima, asseverata da professionista abilitato.

2. Per le opere corrispondenti o riconducibili per analogia alle tipologie edilizie sotto riportate, nei limiti di cui all'art. 167, comma 4, del D. Lgs. n. 42/2004, la sanzione pecuniaria del profitto MINIMO conseguito non può essere inferiore a:

- a) € 1.500,00 per le Opere di ristrutturazione edilizia (art. 3 – comma 1 – lett. d del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) o di mutamento della destinazione d'uso, realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio;
- b) € 1.200,00 per le Opere di restauro e risanamento conservativo (art. 3 – comma 1 – lett. c del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio minimo;
- c) € 1.000,00 per le Opere di manutenzione straordinaria (art. 3 – comma 1 – lett. b del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio minimo;
- d) Per le altre opere minori o modalità di esecuzione, realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio: con Movimenti di terra (Scavi e riporti) Fino a 100 mc € 1000,00; con Movimenti di terra (Scavi e riporti) da 101 mc fino a 500 mc € 1.500,00; con Movimenti di terra (Scavi e riporti) oltre 500 mc € 2.000,00;
- e) € 1.000,00 per Logge, balconi, portici, collegati al fabbricato, aperti su tre lati, entro il 25% dell'area di sedime del fabbricato stesso;
- f) € 1.000,00 per Volumi tecnici emergenti dal terreno o dalla sagoma del fabbricato preesistente minimo.
- g) € 1.000,00 per Opere di sistemazione di aree in zone vincolate (a titolo esemplificativo: creazione parcheggio o soste di veicoli, deposito di materiale a cielo aperto, recinzioni, pavimentazioni).

Art. 7 ALTRE OPERE

1. Eventuali altri casi non esplicitamente previsti negli articoli precedenti saranno di volta in volta assimilati agli stessi per analogia.

Art. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

1. L'indennità risarcitoria, per come determinata dal Responsabile del Servizio Ambiente sulla base degli elementi sopra richiamati, dovrà essere corrisposta entro 45 giorni dalla data di comunicazione della stessa.
2. Ai sensi dell'art. 167 comma 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*" le somme in tal modo introitate verranno utilizzate per finalità di salvaguardia, nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate o interessate dalle remissione in pristino.
3. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della remissione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle altre amministrazioni competenti.
4. È ammessa, su espressa istanza del trasgressore, la rateizzazione del pagamento della sanzione per importi superiori a € 10.000,00 con applicazione degli interessi legali rapportati a ciascun mese, previa stipula e presentazione di idonea garanzia fideiussoria prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con pagamento delle rate con le seguenti modalità: I^a rata anticipata in occasione della presentazione della polizza fideiussoria; II^a rata: entro sei mesi dalla presentazione della polizza; III^a rata: entro i sei mesi successivi al pagamento della seconda rata.

Art. 9 RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

1. Il provvedimento di compatibilità paesaggistica è rilasciato (previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza per la compatibilità paesaggistica), in seguito al deposito dell'attestazione di avvenuto versamento dell'intera indennità risarcitoria ovvero della prima rata corredata dalla polizza fideiussoria.

Art. 10 NORME TRANSITORIA

1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le pratiche in corso per le quali non è ancora stato rilasciato il provvedimento in sanatoria e/o con procedimento amministrativo non ancora definito e concluso.

2. La normativa nazionale e regionale intervenuta successivamente al presente regolamento costituisce contestuale aggiornamento degli articoli eventualmente in contrasto.

3. Per tutto quanto non espressamente qui richiamato si rimanda alle leggi applicabili in materia.

%%%%%%%%%